

GI
INDICAZIONI PER L'ACCESSO

CASISTICHE UTENTI
UTENTI UE IN POSSESSO DI GREEN PASS
UTENTI ITALIANI O ISCRITTI SSN VACCINATI O GUARITI ALL'ESTERO
UTENTI STRANIERI VACCINATI ALL'ESTERO
UTENTI STRANIERI GUARITI ALL'ESTERO

UTENTI ESENTI sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute

AVVERTENZA GENERALE

REEN PASS

) PRESSO LE STRUTTURE DELL'ADSU

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE
verifica con App Verifica19
Circolare 4 agosto OGGETTO: Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all'estero: può farsi rilasciare il Green Pass: verifica con App Verifica19
Circolare 11 agosto OGGETTO: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021 SOGGETTI VACCINATI Le certificazioni vaccinali dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: <ul style="list-style-type: none">- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);- data/e di somministrazione del vaccino;- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: <ul style="list-style-type: none">- italiano;- inglese;- francese;- spagnolo. Negli altri casi il certificato dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano. I vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da EMA, sono: <ul style="list-style-type: none">- Comirnaty (Pfizer-BioNtech);- Spikevax (Moderna);- Vaxzevria (AstraZeneca);- Janssen (Johnson & Johnson).
Circolare 11 agosto OGGETTO: Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall' art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021 Le certificazioni di guarigione dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: <ul style="list-style-type: none">- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. La validità dei certificati di guarigione è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell'UE) emessa dallo Stato italiano.

Circolare Ministeriale 35309 del 04.08.2021:

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

PER GLI UTENTI NON VACCINATI POTRA' ESSERE RICHIESTO IN OGNI CASO IL POSSESSO DI VALIDO GREEN PASS RILASCIATO A SEGUITO DI TAMPONE